

# **UBI b.511 vom 27. Mai 2005**

UBI, 2005-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ubi\\_b.511](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ubi_b.511)

FR: UBI b.511 du 27 mai 2005

IT: UBI b.511 del 27 maggio 2005

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'allegato ricorsuale, comprendente anche il rapporto dell'organo di mediazione, è pervenuto all'AIRR entro i termini stabiliti dalla legge (art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione, LRTV) ed è sufficientemente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV).

### **E. 2**

Non sono prelevate spese di procedura.

#### **E. 2.1**

L'O. costituisce un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile. Le persone giuridiche e altre associazioni non sono legittimate a interporre un ricorso individuale (DTF 123 II 69). In virtù della legislazione vigente, questa possibilità è riservata unicamente alle persone fisiche. Il Tribunale federale l'ha d'altronde riaffermato recentemente in questi termini: «Il principio secondo cui l'art. 63 cpv. 1 LRTV, conformemente al suo tenore letterale, si riferisce soltanto alle persone fisiche ed esclude (...) le persone giuridiche (...) non è una lacuna (...), bensì costituisce un silenzio qualificato della legge» (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). Nel caso presente, trattandosi di un ricorso individuale, l'AIRR non può quindi riconoscere la legittimità ricorsuale dell'O. Tale situazione cambierà probabilmente con la revisione della LRTV. Il progetto del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 prevede infatti all'articolo 100 capoverso 1 una legittimazione attiva anche per le persone giuridiche. De lege lata, queste ultime possono adire l'AIRR soltanto presentando un ricorso popolare conformemente all'articolo 63 capoverso 1 lettera a LRTV.

#### **E. 2.2**

Resta da verificare se il ricorso è ricevibile sotto forma di ricorso popolare. Secondo la prassi corrente, in caso di ricorso inoltrato da profani, l'AIRR accorda al ricorrente un termine supplementare per permettergli di racco-

- 4 - gliere le firme necessarie e soddisfare così i requisiti di un ricorso popolare. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un ricorso presentato da un avvocato in possesso di una procura. Di conseguenza, in materia di presentazione di atti ricorsuali, si applicano norme più severe che non per i profani (GAAC 60/1996, n. 93, p. 850; decisione AIRR b.481 del 10 febbraio 2004 «Falò» e DTF 2A.172/2004 non pubblicata). In particolare, si parte dal presupposto che la giurisprudenza sia nota. Poiché il ricorrente è legato all'insieme delle azioni intraprese dal suo rappresentante legale, in casu non è verificano le condizioni per accordargli un termine supplementare. Secondo il Tribunale federale, un simile rifiuto di proroga del termine non deriva da un formalismo eccessivo. Esso sostiene infatti che «la facoltà di mutare, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, un ricorso individuale i-

nammissibile per carenza di legittimazione in un ricorso popolare non comporta la correzione di una semplice irregolarità formale, ma implica un cambiamento più sostanziale del tipo di procedura» (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). Questo ragionamento, valido per il ricorrente profano, si applica a maggior ragione – come spiegato dal Tribunale federale – quando il ricorso è redatto da un avvocato (cfr. decisione menzionata). In sostanza, il Tribunale federale ritiene legittimo un trattamento differenziato a seconda che il ricorso sia presentato da una persona priva di specifiche conoscenze giuridiche oppure da un avvocato.

### **E. 2.3**

In virtù dell'articolo 63 capoverso 3 LRTV, qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l'AIRR può esaminare anche i ricorsi sprovvisti dei 20 cofirmatari richiesti (GAAC 68/2004, n. 28, p. 314). L'Autorità di ricorso decide secondo il proprio libero apprezzamento. Essa interpreta in modo restrittivo la nozione d'interesse pubblico. In effetti, dato che l'obiettivo del diritto in materia di programmi è proprio quello di tutelare la libera formazione dell'opinione pubblica, di per sé tutti i reclami rivestono un interesse per la collettività. Di conseguenza, affinché l'articolo 63 capoverso 3 LRTV non sia privato del suo senso, l'Autorità di ricorso considera il controllo istituito in virtù di tale articolo applicabile soltanto in caso di nuove questioni giuridiche di portata fondamentale oppure se sono in discussione i valori fondamentali di uno Stato democratico. Una simile interpretazione è d'altronde stata confermata dal Tribunale federale (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). In casu, l'AIRR ritiene che non sussista un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 63 capoverso 3 LRTV, poiché la questione giuridica sollevata – ossia i principi applicabili all'informazione e il mandato culturale – nella fattispecie non costituisce una nuova questione giuridica.

### **E. 2.4**

Ne consegue che l'AIRR non entra nel merito del ricorso, in quanto nel caso presente il ricorrente non è legittimato ad agire.

- 5 -

Per questi motivi,

l'Autorità di ricorso decide:

1. Non si entra nel merito del ricorso interposto il 29 aprile 2005 dall'O. contro la trasmissione «Il Quotidiano» del 24 dicembre 2004.

### **E. 3**

Intimazione a: (...)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione.

Intimazione: 21 giugno 2005

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.